



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

Servizio Finanziario

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE
UNICO PATRIMONIALE**

(ART. 1, COMMA 816, LEGGE 27/12/2019, N. 160)

approvato con Delibera di C.C. n. 7 del 29.04.2021



*Sede Municipale: Via G. Leopardi, 1 - C.F./P. IVA 00140670431
Tel.: 0733 659920 - 659924 - 659925 - Fax: 0733 659940
e-mail: info@comune.sarnano.mc.it ~ pec: comune.sarnano@pec.it*



Comune di Sarnano

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE

DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

(ART. 1, COMMA 816, LEGGE 27/12/2019, N. 160)

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE.....	
TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI.....	
CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI.....	
CAPO III – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI	
CAPO IV – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	
TITOLO III – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI	
CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI	
PUBBLICITARI	
CAPO III - TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE.....	
TITOLO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	
TITOLO V - VERSAMENTI E RIMBORSI.....	
TITOLO VI - SANZIONI, INDENNITA' ED ACCERTAMENTI.....	
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	
ALLEGATI: ELENCO DELLE STRADE E DELLE AREE DEL COMUNE CLASSIFICATE AI	
FINI DEL CANONE OCCUPAZIONE - PLANIMETRIA	

ALLEGATO 1: AREE MERCATALI (ART.1 - COMMI 837/846 – LEGGE 160/2019)

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 836, denominato "canone", in sostituzione delle seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

2. Il regolamento contiene la regolamentazione organica e coordinata del canone, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione e di autorizzazione, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria in base alla classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni e riduzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla Legge, l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati, il loro numero massimo per tipologia, la loro superficie, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, anche quando in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo e i criteri per la predisposizione del piano degli impianti pubblicitari.

3. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone sono disciplinati dal presente Regolamento.

3. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

4. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.

Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
3. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.
4. *Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.*

Articolo 4 – Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. La servitù si realizza per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale ex-art. 1158 codice civile, per "dicatio ad patriam" ovvero per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività per un uso continuo ed indiscriminato.
3. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico.
4. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), è ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.
5. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva od acustica, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

6. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Ne fanno parte, oltre che la diffusione mediante parole o frasi, anche quella realizzata con immagini, fotografie, disegni, dipinti che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario all'occhio distratto del passante.

7. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

8. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, lett. b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al comma 1, lett. a).

TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI

Articolo 5 - Disposizioni generali in materia di occupazione

1. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

2. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive.

3. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento di concessione.

4. Sono inoltre abusive le occupazioni occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell'Autorità ed eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente.

5. La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.

6. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica, secondo quanto previsto dalla modulistica comunale. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico degli uffici comunali competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica e quant'altro previsto dalla specifica disciplina comunale. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, eccetera).

7. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.

8. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

9. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.

10. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri Regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata entro la tempistica prevista dalla specifica disciplina settoriale comunale.

11. E' posto, a carico del richiedente la concessione, l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione. Qualora vengano effettuati lavori edili nei condomini (singoli appartamenti o unità immobiliari pertinenziali) è necessario altresì notificare previamente l'amministratore.

12. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

Articolo 6 - Titolarità della concessione

1. La concessione può essere richiesta:

- a) dal proprietario dell'opera, dal titolare di altro diritto reale, dal concessionario di beni immobili comunali o dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni permanenti;
- b) dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;
- c) dal concessionario del servizio pubblico o di pubblica utilità per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
- d) dai soggetti intestatari di pratica di leasing finanziario muniti di delega della società di leasing;
- e) dall'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, in luogo del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 196 del D.Lgs. 285/1992;
- f) dai soggetti intestatari di contratti di franchising e/o afferenti ad altre formule finanziarie muniti di delega del soggetto proprietario dell'immobile.

2. Nelle occupazioni superiori all'anno, il soggetto passivo del canone, ancorché occupante di fatto, è tenuto a regolarizzare il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, fatto salvo il diritto del Comune di recupero nei termini prescrizionali di cui all'articolo 2948 del Codice Civile.

Articolo 7 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero del periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per il Comune di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 8 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con transennamenti atti a garantire il transito di pedoni e veicoli in caso di lavori in altezza su corda per riparazioni o manutenzione di pareti o coperture o taglio del verde senza mezzi meccanici;
- d) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, all'Ufficio comunale competente secondo la tempistica e le modalità previste dalla specifica disciplina comunale, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

3. L'occupazione di suolo pubblico con banchi all'esterno di attività commerciali per le aperture straordinarie notturne, domenicali e, comunque, in tutte le occasioni di particolari manifestazioni promosse dal Comune non necessita di specifica autorizzazione, si intende accordata senza la presentazione di apposita comunicazione e può essere effettuata purché non sia di ostacolo alla fruibilità pedonale degli spazi pubblici. La dimensione dei banchi non potrà eccedere il fronte dell'esercizio commerciale e dovranno essere rispettati i requisiti di sicurezza e accessibilità.

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Articolo 9 - Rilascio delle concessioni

1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda al competente Ufficio comunale, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune. La domanda Potrà essere inoltrata anche a mezzo mail o pec.

2. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall'ufficio protocollo comunale.

3. Ove l'istanza risulti incompleta ovvero carente nella documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante la procedura on line o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite altra forma equivalente.

4. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione di cui al comma precedente. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta di integrazione.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrarla ai competenti uffici ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici ovvero ad attivare la Conferenza dei Servizi qualora necessario od opportuno per la complessità dell'istruttoria.

6. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine procedimentale può essere sospeso a norma dell'art. 2, c.7, L. 241/1990.

7. La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposita modulistica comunale e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
- d) l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d'uso), nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

8. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". In mancanza dei suddetti documenti, il responsabile del procedimento attiva il procedimento previsto dall'art. 10-bis, L. 241/1990.

9. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

10. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

Articolo 10 - Concessioni

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'ufficio competente o l'eventuale concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.
2. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio.
3. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi indicati nella domanda di rilascio;
 - b) l'esatta quantificazione e localizzazione della occupazione nonché le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) l'obbligo di corrispondere il canone;
 - d) l'obbligo di osservare quanto previsto al successivo comma 8.
4. Le concessioni sono inviate telematicamente o, nei casi previsti, ritirate presso i competenti uffici. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
5. La concessione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
6. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
7. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.
8. Il soggetto titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia urbanistica e del Codice della Strada, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;

e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

9. Limitatamente alle occupazioni realizzate da attività commerciali o produttive il rilascio, il rinnovo e la validità della concessione può essere subordinata alla regolarità nel versamento dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali di competenza del Comune da parte dei soggetti richiedenti o titolari della concessione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

10. L'Amministrazione Comunale, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

11. Nel caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico funzionali ad eventi/manifestazioni il richiedente dovrà dichiarare di svolgere l'attività prevista nel pieno rispetto dei valori costituzionali.

Articolo 11 - Istanze d'urgenza

1. Per motivi di reale urgenza operativa e per lavori che non possono essere previsti e programmati, gli interessati possono avvalersi dell'"*autorizzazione d'urgenza*". L'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla polizia municipale, indicando la tipologia dei lavori e la superficie occupata. La comunicazione dovrà avvenire mediante compilazione *on line* della domanda attraverso il portale dedicato o attraverso altra modalità prevista dall'ufficio competente. Nelle successive 48 ore lavorative l'occupazione dovrà essere regolarizzata presentando regolare istanza *on line* tramite sportello telematico, con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura ordinaria. La mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 53, commi 2 e 4, del presente Regolamento.

2. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza ed al conseguente rilascio del provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria. Verranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza. In mancanza della dichiarazione delle misure di cantiere, all'atto della presentazione dell'istanza di occupazione, l'ufficio imputerà 20 mq di occupazione a titolo forfettario.

3. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.

4. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Articolo 12 - Rinnovo delle concessioni

1. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita istanza. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.

2. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.

3. Per le concessioni permanenti rilasciate ad operatori del commercio, in caso di voltura per arretrati subingresso, perfezionata amministrativamente entro il 30 giugno, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero primo semestre e il pagamento del canone del semestre successivo incombe sul successore avente causa del concessionario.

4. Per le occupazioni per le quali è prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione di proprietà o di usufrutto d'azienda, in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto. E' tuttavia a carico del soggetto subentrante l'onere della comunicazione ai competenti uffici comunali, ai fini della volturazione.

Articolo 13 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione

1. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono.

2. La concessione è revocata d'ufficio:

- a) se non è stato corrisposto il canone previsto per l'anno precedente prima dell'emissione del ruolo;
- b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
- c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
- d) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

3. Per le concessioni con scadenza superiore all'anno, rilasciate ad operatori del commercio, in caso di cessazione di attività, il canone non è dovuto con decorrenza dal giorno di inizio del mese successivo alla data di cessazione dell'occupazione.

4. Salvo che sia diversamente previsto da altri Regolamenti comunali vigenti, la proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione originaria e deve essere ritirata prima della scadenza della concessione originaria.

Articolo 14 - Estinzione della concessione

1. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
- b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) il trasferimento a terzi della attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento;
- d) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile;

- e) la cessazione dell'attività;
2. Nelle fattispecie di estinzione della concessione di cui alle lettere a) b) ed e) del comma precedente è fatto obbligo di rimuovere l'occupazione entro 15 giorni dall'avvenuta estinzione. Decorso tale termine l'occupazione è da considerarsi abusiva.

Articolo 15 – Occupazioni abusive

1. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone.
2. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
3. Dall'occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'occupazione abusiva sia successivamente regolarizzata.
4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CAPO III – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI

Articolo 16 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni

1. Le tariffe del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico sono determinate a norma dell'articolo 1, commi 826 e 827 della L. 160/2019, sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826, dell'art. 1, della L. 160/2019 è ridotta a un quarto.

Articolo 17 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo sia per gli spazi soprastanti e sottostanti le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante. Alle strade eventualmente non ricomprese nel suddetto allegato è attribuita l'ultima categoria in ordine di importanza.

Articolo 18 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate ed è fissata, con riferimento all'unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, su base giornaliera per le occupazioni temporanee e su base annuale per quelle permanenti
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono approvate con Delibera di Giunta.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 19 - Determinazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione e alla relativa tariffa.
2. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nel medesimo indirizzo e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici effettive delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della somma risultante, qualora contenente decimali. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Il canone netto da versare è comprensivo di ogni altro canone riscuotibile dal Comune per la medesima concessione, e può essere maggiorato degli eventuali oneri che il Comune stesso deve sopportare per la manutenzione dell'area occupata manomessa per effetto dell'occupazione.

Articolo 20 - Durata dell'occupazione

1. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il calcolo del canone viene effettuato su base giornaliera
2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa del 50%, per le occupazioni temporanee di durata superiore a 180 giorni la tariffa è ridotta dell' 80%.

3. Per le occupazioni temporanee la tariffa del canone ordinariamente stabilito per le occupazioni all'anno in ciascuna categoria deve intendersi riferita alle 24 ore. Per occupazioni di durata inferiore alle 24 ore si applicherà la tariffa oraria, ottenuta dividendo la tariffa giornaliera per 24, senza tenere conto di decimali. Le frazioni di ora vengono arrotondate sempre alla misura decisiva.

Articolo 21 - Dimensione dell'occupazione

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 22 - Occupazioni non assoggettate al canone

1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:

- a) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale e i gradini;
- b) le occupazioni di aree cimiteriali;
- c) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
- d) le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
- e) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- f) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
- g) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- h) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- i) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq.;
- j) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune
- l) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune e strutture di proprietà del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali; l'esenzione, inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dal canone si estende alle proroghe eventualmente richieste ed accordate dal Comune per l'ultimazione

delle opere, salvo che il ritardo sia imputabile all'impresa. In tal caso i Soggetti Attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone sulle predette aree per l'intero periodo oggetto di proroga;

- m) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché la superficie non ecceda i 10 metri quadrati.
- n) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- o) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- p) le occupazioni relative ai lavori di risanamento dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici del 2016 effettuate da Ditte con sede legale od operativa in uno dei Comuni del cd. "Cratere Sisma 2016".

2. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dal Comune di Sarnano per attività di pubblico interesse;

3. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto esclusivamente il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, determinato in base alle disposizioni contenute nel seguente Titolo III del presente Regolamento.

4. A norma dell'art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., convertito con L. n. 120/2020, il canone non è dovuto per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e per i relativi stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.

Articolo 23 Agevolazioni del canone per occupazioni particolari

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e/o utilizzato. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone per l'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità e sulla base di quanto indicato al comma successivo. Sono oggetto del canone previsto dal successivo comma 3 del presente articolo gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svassi.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone per l'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard ridotta ai sensi dell'art. 1, comma 829 della L. 160/2019 va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la suddetta tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare

convenzionale. Il canone relativi ai passi carrabili non è frazionabile nel caso di comproprietari della strada. Il canone è frazionabile nel caso di fabbricato relativo. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere alla riscossione del canone per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori.

4. Per l'occupazione effettuata con passi carrabili la tariffa ordinaria fissata per le singole categorie è ridotta al 50%.

5. Per le occupazioni dello spettacolo viaggiante realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi, divertimenti e simili, le superfici utili al fine del calcolo del canone sono così considerate:

- a) 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- b) 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- c) 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

6. Per le occupazioni permanenti di spazi pubblici realizzate con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa ordinaria fissata per le singole categorie è ridotta al 30%.

7) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe ordinarie sono ridotte del 50%.

8) il canone è ridotto dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali, sportive, di volontariato e limitatamente a quelle politiche per la superficie eccedente i 10mq.

9) per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti il canone è ridotto del 50%.

Articolo 24 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria stabilita dalla legge.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a Euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le occupazioni effettuate invece per l'erogazione di beni o altre utilità non aventi carattere di pubblica utilità, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad un canone annuale commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata alle varie categorie viarie e per metro quadrato.

CAPO IV – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 25 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune, su espressa richiesta del proprietario e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, conceda il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso medesimo. In tale ipotesi la superficie di riferimento per il calcolo del canone è determinata con gli stessi criteri di cui all' art. 23 c. 3.
3. I titolari di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta sono soggetti al pagamento del canone.
4. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare l'accesso carrabile può esserne avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale ove necessario sono a carico del richiedente

Articolo 26 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo quali, a titolo esemplificativo, tende solari, bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 27 - Occupazione per l'erogazione dei pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette a concessione di occupazione suolo pubblico.

Articolo 28 - Occupazioni di altra natura

1. Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.

TITOLO III – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 29 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono così definiti:

- a) **Insegna di esercizio:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- b) **Insegna pubblicitaria:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;
- c) **Pubblicità su veicoli e natanti:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
- d) **Pubblicità con veicoli d'impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
- e) **Pubblicità varia:** per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;
- f) **Impianti pubblicitari:** per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
- g) **Impianto pubblicitario di servizio:** manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- h) **Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- i) **Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Articolo 30 - Mezzi pubblicitari abusivi

1. Nei casi di diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva, il soggetto che effettua la

diffusione, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o realizzati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3. Dall'esposizione pubblicitaria abusiva sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso la diffusione fosse stata regolarmente autorizzata. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'esposizione abusiva venga successivamente regolarizzata.

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 31 - Autorizzazione

1. Chiunque intenda collocare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie, deve essere preventivamente autorizzato dal competente Ufficio comunale. In assenza di autorizzazione o se l'installazione del mezzo pubblicitario o l'attuazione dell'iniziativa risulta difforme rispetto a quanto autorizzato, si applicano le sanzioni di cui al Titolo VI del presente Regolamento.
2. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione dell'autorizzazione.
4. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Sono **permanenti** le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono **temporanee** le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata inferiore all'anno solare.
5. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.
6. Limitatamente alle richieste realizzate da attività commerciali o produttive il rilascio, il rinnovo e la validità dell'autorizzazione può essere subordinata alla regolarità nel versamento dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali di competenza del Comune da parte dei soggetti richiedenti o titolari dell'autorizzazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 32 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune deve essere presentata al competente Ufficio comunale. Laddove

previsto, la domanda potrà essere inoltrata per via telematica o consegnata a mano presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Sarnano. La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 27, comma 1, del presente Regolamento, e nel caso in cui s'intenda modificare un mezzo pubblicitario già autorizzato. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.

2. La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dal Regolamento Edilizio del Comune di Sarnano e dovrà rispettare quanto in esso previsto, nonché quanto disposto dal vigente PRG e Piano particolareggiato del Centro Storico. Per gli impianti da collocarsi in aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la relazione paesaggistica secondo quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali nonché dal D.P.R. del 13 febbraio 2017, n. 31 - *Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*.

Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda.

Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari non sia corredata dalla necessaria documentazione e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.

3. L'Ufficio Comunale competente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Tale termine è sospeso, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore documentazione integrativa.

4. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della Segnalazione Certificata d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990 e s.m.i..

Articolo 33 - Subingresso nell'autorizzazione

1. Il subingresso nell'autorizzazione consente il legittimo mantenimento in opera degli stessi mezzi pubblicitari già autorizzati al precedente titolare.

2. Apposita domanda redatta in bollo deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio della nuova attività o di cessione dell'attività / dell'impianto, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione con le modalità indicate all'articolo precedente.

3. Il subingresso nell'autorizzazione viene concesso purché siano assolti i pagamenti del canone degli anni precedenti da parte del cessante o vengano corrisposti dal subentrante.

4. L'omessa presentazione della domanda di subingresso entro il termine previsto al precedente comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 53, commi 2 e 4, del presente Regolamento. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi.

5. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti

vendita, può essere presentata un'unica dichiarazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 34 - Preventiva autorizzazione uffici tecnici. Controdeduzioni

1. Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti è subordinata al parere favorevole degli Uffici Tecnici comunali e della Polizia Locale, che esaminano le domande nell'ordine cronologico di presentazione e valutano l'osservanza delle norme tecniche ed ambientali dettate dal Regolamento Edilizio del Comune, nonché al PRG ed al Piano Particolareggiato del Centro Storico vigenti e dalle norme di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
2. Avverso il parere negativo degli Uffici Tecnici comunali è ammessa la presentazione di controdeduzioni in carta semplice, indirizzate all'Ufficio competente, da presentarsi secondo la tempistica e modalità di cui all'articolo 10 bis della Legge 241/1990.
3. Decorso il termine previsto dalla comunicazione di cui al precedente comma o dalla notificazione del parere negativo, la pratica sarà archiviata.

Articolo 35 - Validità dell'autorizzazione - Rinnovo - Revoca - Decadenza - Duplicati

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale, nonché al PRG ed al Piano Particolareggiato del Centro Storico vigenti.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone, ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La domanda di rinnovo in bollo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza e deve essere corredata dalla documentazione necessaria, tenuto conto di quanto indicato al precedente art. 32 del Regolamento. A corredo della domanda deve essere inoltre prodotta, qualora ricorra, l'autodichiarazione di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quanto in precedenza autorizzato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i..
4. L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile:
 - per parziale o omesso pagamento di una annualità;
 - in qualsiasi momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.
5. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:
 - collocamento e/o la realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato;
 - inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione di cui al successivo articolo 37.
6. Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività, l'autorizzazione decade in caso di chiusura dell'unità locale medesima.
7. Qualora necessario l'Ufficio può rilasciare il duplicato dell'atto di autorizzazione, previa domanda in bollo.

Articolo 36 - Cessazione e Rimozione e rinuncia alla pubblicità.

1. La denuncia di cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno, di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 mq., l'esenzione, di cui all'articolo 1, comma 833, lett. l) della Legge 160/2019, verrà applicata a partire dall'anno successivo.
3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Autorità Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
4. La rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.
5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'autorizzazione deve essere restituita, quando richiesto, al competente Ufficio comunale.

Articolo 37 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza ed allo stato di manutenzione degli impianti installati e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità civile conseguente alla realizzazione delle iniziative pubblicitarie.

In particolare egli ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione degli impianti e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi stabiliti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione in caso di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in caso di motivata richiesta del Comune.

2. Nella domanda di autorizzazione o di rinnovo relativa ad impianti di pubblicità per conto di terzi, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un'apposita clausola che gli impone di accettare - di far accettare agli inserzionisti che utilizzino quell'impianto - il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli articoli 9 e 10 emanato dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (I.A.P.). L'accettazione del Codice opera anche in chiave preventiva e consente, nei casi dubbi, di invitare il committente pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo

IAP. In caso di inadempienza a tale invito, l'Ufficio preposto potrà sospendere o revocare l'autorizzazione.

Articolo 38 - Divieti e limiti per iniziative pubblicitarie

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale di cui all'art. 32.

2. Tenuto conto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996) sono vietati:

- a) i mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia;
- b) gli impianti di affissione e cartellonistica collocati su suolo pubblico o privato posizionati a meno di metri 3 dagli incroci e dagli impianti semaforici;
- c) i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento e quelli a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a 7 secondi in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;
- d) i mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose con l'inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo, collocati ad una distanza inferiore a metri 15 dagli impianti semaforici (ad eccezione delle deroghe previste dalla legge);
- e) cartelli, piloni, paline relativi ai punti di vendita carburanti al di fuori delle loro singole aree di esercizio;
- f) la collocazione di qualunque installazione pubblicitaria diversa da quella segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed aree di intersezione;
- g) l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- h) l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi;
- i) la pubblicità fonica al di fuori delle seguenti fasce orarie: 9,30 - 12,30 / 15,30 - 20,30.

3. Sono inoltre vietate:

- a) le scritte con caratteri adesivi collocate fuori dal vano della vetrina e della porta d'ingresso dell'esercizio;
- b) le scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali;
- c) mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, monumenti e fontane;
- d) l'apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti all'attività svolta;
- e) le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o disordinate;
- f) le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo pubblicitario, aventi ad oggetto i servizi funerari genericamente intesi, effettuate a meno di 250 metri dal perimetro dell'area occupata da ospedali, case di cura, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. Sono escluse dal divieto unicamente le insegne d'esercizio indicanti la sede dell'attività. In caso di violazione della prescrizione reiterata anche una sola volta, viene revocata l'autorizzazione, la concessione o la convenzione per l'impianto specifico e contestualmente viene diffidata la rimozione a cura della ditta. In caso d'inottemperanza provvede l'Amministrazione d'Ufficio, a spese della ditta inadempiente.

4. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

CAPO III - TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 39 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

1. Le tariffe del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari sono determinate a norma dell'articolo 1, commi 826 e 827 della L. 160/2019 sulla base dei seguenti elementi:

a) il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;

b) la durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

2. al fine di tenere conto degli elementi di cui al punto 1 sono predeterminati coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa standard. Le tipologie di diffusione pubblicitaria che sono soggette all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa di riferimento, sono indicate nell'allegato alla Delibera di Giunta.

3. l'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione per l'anno successivo di quelle in vigore.

Articolo 40 - Modalità per l'applicazione delle tariffe e la determinazione del canone

1. Per l'applicazione delle tariffe alle varie tipologie di mezzi pubblicitari occorre tenere presente le seguenti disposizioni.

2. Norme a carattere generale:

a) Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è il corrispettivo annuale (per le autorizzazioni permanenti) o giornaliero (per quelle temporanee) rapportato all'unità di misura prevista in relazione alle singole tipologie di mezzi pubblicitari impiegati.

b) Il canone annuo o giornaliero, se dovuto, deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.

c) Le superfici inferiori al metro quadrato sono arrotondate per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, sono arrotondate al mezzo metro quadrato.

d) Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

e) per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;

f) il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti;

g) si considera luminosa la diffusione pubblicitaria effettuata tramite mezzi:

1. luminosi: ove l'illuminazione è costituita da una sorgente interna ottenuta mediante corpi luminosi posti internamente al cassonetto (filamenti neon).

2. illuminati: ove l'illuminazione è costituita da uno o da un insieme di corpi illuminanti che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina il mezzo dall'esterno in maniera diretta, indiretta o riflessa;

h) per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti non luminose la liquidazione del canone si dovrà calcolare sulla base di tariffe differenziate;

3. Norme specifiche:

a) sono considerati mezzi pubblicitari autonomi le insegne o simili che diffondono un messaggio compiuto;

b) il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi e viene differenziato in base all' utilizzo per conto proprio dell' impresa o per conto terzi.

c) il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;

d) per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;

e) per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente con arrotondamento quindi per ciascuna di esse;

f) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;

g) i festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario;

h) e' considerato unico mezzo pubblicitario, da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l' iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da piu' moduli componibili.

4. Pubblicità su veicoli in genere:

a) La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato è consentita nei limiti previsti del Codice della Strada ed è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d' uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

b) Il canone, per i veicoli di cui alla lettera precedente è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

c) Ai veicoli ad uso speciale, (camion vela e similari), in sosta con pubblicità nello stesso punto per più di quarantotto ore, si rende applicabile il canone a prescindere dalla residenza/sede

del proprietario. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento del canone il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio o il soggetto pubblicizzato.

- d) sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, i messaggi pubblicitari relativi a prodotti venduti o servizi offerti, o qualsiasi altra indicazione o raffigurazione atta a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, apposti in aggiunta alle indicazioni del marchio della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo, o in sostituzione di esse, si applica apposita tariffa forfettaria annuale indicata nell'allegato alla Delibera di Giunta;
- e) Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

Articolo 41 - Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento del canone:

- a) i mezzi pubblicitari di qualunque tipologia di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
- b) la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;
- c) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- d) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
- e) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- f) i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
- g) i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

- m) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- n) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- p) la distribuzione di volantini atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro.
- q) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva (intesa come somma delle superfici arrotondate per ogni singola insegna) non superiore a 5 metri quadrati. Se la superficie complessiva di cinque metri quadrati viene superata, il canone viene calcolato sull'intera superficie (e non sulla parte eccedente). Le singole insegne unitarie, riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio, (il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente), sia il marchio o il nome di un prodotto o di un servizio offerto, se contenuti nello stesso mezzo, sono assimilate a quelle di esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta, (e dell'eventuale esenzione), sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni e dei servizi. Gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli di esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati o servizi offerti, non sono considerati insegne di esercizio e non sono pertanto passibili di esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale di indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione valgono ovviamente, (oltre al non superamento dei 5 metri quadrati di superficie), le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare. Sono considerate insegne di esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili, (concessionari monomarca), nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti. Nel caso in cui, (come per Banche, assicurazioni ecc...), oltre all'unità principale o alla sede esistano unità secondarie, (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi.
- r) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dal Comune di Sarnano riguardante la propria attività istituzionale;

- s) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali;
- t) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- u) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, sulle edicole, sui chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita purché non superino nel loro insieme i 5 metri quadrati.

Articolo 42 - Riduzioni

1. La tariffa del canone dovuto è ridotta al 50% per:

- a) la pubblicità temporanea relativa ad iniziative degli enti pubblici territoriali a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che:
 - la loro superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale;
 - ogni sponsor o logotipo non superi il limite massimo di trecento centimetri quadrati.
- b) la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 43 - Dichiarazioni per particolari fattispecie di diffusione pubblicitaria

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine con la data di scadenza.

3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Riguardo ai veicoli ad uso speciale di cui all' art. 40 comma 4 lettera c), al fine dell' effettuazione, su uno stesso punto del territorio comunale, della diffusione pubblicitaria per una durata superiore alle 48 ore, la dichiarazione va presentata al Comune anche se quest' ultimo non costituisce sede o residenza del proprietario del veicolo. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli o sosti con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

5. Per le pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

6. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 44 – Servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o dell'eventuale concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 45 – Determinazione del canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. Il canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è determinato con riferimento alla tariffa standard giornaliera di cui al comma 827 della Legge 160/2019. Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione si applica l' aumento indicato nell' allegato alla Delibera di giunta.

3. La tariffa per l'affissione è maggiorata del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli.

4. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui all' art. 53 c. 5 del presente regolamento.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 46 - Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 47;
- b) per i manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni singolarmente superano i trecento centimetri quadrati o complessivamente superano il 10% della superficie del manifesto, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 47 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti degli enti pubblici in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche regionali, per il parlamento europeo ed amministrative;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

Articolo 48 – Modalità di espletamento del servizio pubbliche affissioni

- 1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
- 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi in cui la mancata affissione non dipenda dal committente, questi può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 36,15 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Art. 49 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

TITOLO V – VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 50 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 Gennaio. Per le occupazioni il pagamento è stabilito in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla predisposizione del ruolo predisposto dall'Ufficio Tributi, per importi superiori a Euro 500,00 è ammesso il pagamento in quattro rate scadenti il 31 gennaio, 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre.
4. E' ammessa la rateazione qualora l'importo del canone per l'occupazione e della diffusione pubblicitaria superi, rispettivamente, Euro 500,00 ed Euro 1.500,00.
5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi di legge.
6. La riscossione volontaria e coattiva del canone e dei relativi accessori è gestita direttamente dal Comune o effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con le modalità di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 160/2019.
7. Tutti i pagamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 51 - Versamenti e rimborsi

1. Gli incassi a titolo di accertamento e il recupero coattivo del credito non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro _12,00_ per anno.
2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.
3. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
5. La rimozione, la copertura o l'oscuramento della pubblicità permanente, effettuate su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, successivamente al 31 marzo di ogni anno, non danno diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per l'anno in corso.

Articolo 52 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Dirigente/funziario responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di ingiunzioni/cartelle di pagamento o avvisi di contestazione o altri atti di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, tenuto conto di quanto stabilito nel vigente Regolamento delle Entrate.
3. L'Ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
 - a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
 - b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - c) se l'importo è inferiore a quelli stabiliti nell'articolo 50, comma 4, del presente regolamento.
 - d) per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.
5. Il pagamento del canone pubblicitario deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione entro il 31 Gennaio; per importi superiori a quelli stabiliti dall'art. 50, comma 4, è ammesso il pagamento in quattro rate scadenti il 31.1 – 31.3 – 31.7 – 31.10 di ogni anno.
6. In caso di mancato pagamento di due rate successive, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in via coattiva con maggiorazione di spese di riscossione.

TITOLO VI – SANZIONI, INDENNITA' ED ACCERTAMENTI

Articolo 53 - Sanzioni e indennità per occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della L. 160/2019. Gaspari
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di **una indennità** pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione

di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova certa contraria sia per le occupazioni sia per la diffusione di messaggi pubblicitari già in essere prima del trentesimo giorno, sia per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve;

- b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone e dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992.
3. La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, che devono essere rimosse o regolarizzate con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
 4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
 5. Nei casi di omesso, parziale versamento del canone, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al punto 2 lettera b del presente articolo. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all' art. 1, comma 792, della L. 160/2019.
 7. Alle altre violazioni consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
 8. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono applicate con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 689/1981.
 9. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione ed alla diffusione dei messaggi pubblicitari, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.

Articolo 54 - Sanzioni accessorie

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita e dei mezzi pubblicitari abusivi ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
3. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto mate-

riale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Articolo 55 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Dirigente/funziionario responsabile del procedimento autorizzatorio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal Dirigente/funziionario responsabile della risorsa di entrata.
2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa all'ufficio comunale competente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Articolo 56 - Attività di verifica e controllo

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre agli agenti di Polizia locale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi dell'art. 1, comma 179 della L. 296/2006 il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del soggetto cui è affidata la gestione del canone, cui, con provvedimento adottato dal dirigente/Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. L'Ufficio competente o il soggetto cui è affidata la gestione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute adottato dal Responsabile dell'entrata ai sensi dell'art. 1, commi 792 e seg. della L. 160/2019, con intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.
3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale con il Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, può attribuire un compenso incentivante a tutto il personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamento vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2021.

ALLEGATO 1: AREE MERCATALI (ART. 1 - COMMI 837/846 – LEGGE 160/2019)

Art. 1 - Oggetto

1. Le presenti disposizioni si riferiscono alle concessioni per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Sarnano;
2. Ai fini dell'applicazione del canone si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
3. Il canone, di cui al precedente comma 1, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del citato art. 1 L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2 – Disposizioni generali e occupazioni abusive

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti;
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne;
3. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni effettuate da parte dei concessionari di posteggio che risultano morosi per non aver corrisposto nei termini previsti dal presente Regolamento il canone giornaliero e le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima;
4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento;
5. Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente;
6. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza;
7. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico;
8. Il Comune può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall' art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione, indipendentemente dall'effettiva occupazione da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il cedente è obbligato in solido.

Art. 4 - Rilascio e rinnovo dei titoli autorizzativi

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio sono rilasciate, o rinnovate, dagli appositi provvedimenti di concessione adottati dall'ufficio comunale preposto secondo il regolamento comunale vigente in materia a cui si rinvia.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione, da parte del SUAP, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, segnalata dall'ufficio tributi/entrate, per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al CANONE di cui al presente Regolamento, al previgente TOSAP e alla TASSA RIFIUTI GIORNALIERA o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 5 - Criteri generali per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia dell'occupazione;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;
2. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale. L'omesso aggiornamento annuale della tariffa comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore;
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono disciplinati con apposita delibera di Giunta Comunale.

Art. 6 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare;
2. La classificazione delle strade, delle aree e degli spazi pubblici del comune è determinata

dall'allegato "A" del presente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 7 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019 e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono deliberati annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 8 - Determinazione del canone

1. Le tariffe giornaliere, di cui al comma 842 della Legge 160/2019, si applicano frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie e possono essere ridotte fino all'azzeramento o aumentate nella misura massima del 25 per cento.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.

Art. 9 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione per ciascuna tipologia di occupazione,
2. Presupposto per la legittima occupazione del posteggio in concessione è l'aver effettuato integralmente il pagamento relativo al periodo pregresso.
3. Il pagamento del canone annuale deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla predisposizione del ruolo predisposto dall'Ufficio Tributi per importi superiori a Euro 500,00 è ammesso il pagamento in quattro rate scadenti il 31 gennaio, 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre.
4. Tutti i pagamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
5. In caso di mancato o parziale versamento nei termini indicati del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale.

Art. 10 – Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948

2. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

Art. 11 – Dilazione rateizzazione e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di operatori, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Dirigente/funziario responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di ingiunzioni/cartelle di pagamento o avvisi di contestazione o altri atti di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi di legge. Analoga procedura si applica anche in caso di gestione del canone affidata a terzi. Per la disciplina della dilazione e rateizzazione si rinvia al Regolamento generale delle Entrate.

Art. 12 – Sanzioni e indennità per occupazioni abusive

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni e le indennità previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando le occupazioni abusive come effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale,
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
2. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
4. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta previste dalla normativa vigente
6. Nei casi di omesso, parziale versamento del canone, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al punto 1 lettera b del presente articolo. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del

ricerca : Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all' art. 1, comma 792, della L. 160/2019.

8. Alle altre violazioni consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Art. 13 – Autotutela

1. L'intestatario del provvedimento, se ritiene illegittimo l'atto emanato, può richiederne l'annullamento mediante apposita istanza adeguatamente motivata. Tale istanza deve essere fatta pervenire a questo comune entro il termine di sessanta giorni.
2. Con provvedimento motivato il funzionario responsabile e/o il soggetto cui è affidata la gestione del canone può sospendere l'esecutività, oppure annullare in tutto o in parte un proprio atto ritenuto illegittimo o privo di fondamento;
3. L'eventuale diniego alla richiesta di annullamento dell'atto deve essere comunicata, dall'amministrazione, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 14 – Riscossione

L'Ufficio competente o il soggetto cui è affidata la gestione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e alla applicazione delle sanzioni con le modalità di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 160/2019.

Art. 15 – Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e, per quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento vigente per la disciplina del commercio su area pubblica.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2021. Da tale data è disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

CATEGORIA I: Mercato Coperto

CATEGORIA II: Centro Storico, L.go L. Manara, Via della Fonte, L.go Sant'Agostino, Via S. Baglioni, Via del Colle, V.le della Vittoria, Via L. Scarfiotti, Via San Francesco, Via Don Minzoni, P.le A. Lamarmora, B.go G. Garibaldi, P.za della Libertà, Via G. Matteotti, L.go E. Ricciardi, V.le della Rimembranza, Via 1° Maggio, Via XXV Aprile, Via E. Mattei, L.go Dott. L. Pierucci, Via Giovanni XXIII°, Via J. F. Kennedy, Via Padre S. Damiani, Via Santa Rita, Via Mons. F. Sargolini, Via B. Costa, Via A. De Gasperi, Via Fontemarta, Via S. Pertini, Via Don L. Sturzo, Via Rinci, Via G. Puccini, Via D. De Minicis, Via B. Gigli, Via Casini, Via San Rocco, Via G. Rossini, Via G. Verdi, Via D. Bramante, L.go V. Crivelli, Via Monti Sibillini, Via F. Corridoni, L.go F. Bozzoni, Via G. Gavasci, Via A. Moro, Via della Peschiera, Via S. D'Acquisto, Via San Sebastiano,.

CATEGORIA III: Periferia e restante territorio comunale.

